

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCIA AIELLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1636/2026

GIUSEPPE SGADARI

CC - 26/06/2026

GIUSEPPE NICASTRO

- Relatore -

R.G.N. 3618/2026

DANIELA BIFULCO

FABIO MOSTARDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 26/11/2025 della Corte d'appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Flavia Alemi, la quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata vanga annullata limitatamente all'omessa statuizione concernente la concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/11/2025, la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 20/04/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale   era stata condannata alla pena condizionalmente sospesa di sei mesi di reclusione ed € 600,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di ricettazione di prodotti industriali con marchi contraffatti provenienti dal delitto di cui all'art. 473 cod. pen. e di detenzione per la vendita dei medesimi prodotti.

2. Avverso l'indicata sentenza del 26/11/2025 della Corte d'appello di



Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] affidato a un unico motivo, con il quale denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, nonché degli artt. 133 e 175 cod. pen., «per omessa valutazione e motivazione relativamente alla richiesta di concessione del beneficio della non menzione».

Lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla richiesta, che aveva avanzato con il suo atto di appello, di concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, sottolineando come tale motivazione fosse tanto più necessaria a fronte della concessione, da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico motivo è fondato.

Con il quarto motivo del suo atto di appello (pag. 4), [REDACTED] [REDACTED] aveva chiesto alla Corte d'appello di Napoli di concederle la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, «in considerazione della scarsa offensività della condotta (mancata vendita di tale merce)» e «in ragione anche della prognosi di non reiterazione già espressa con riferimento al beneficio di cui all'art. 163 c.p.».

Pur avendo dato atto di tale richiesta dell'appellante (punto 2 della pag. 2 della sentenza impugnata), la Corte d'appello di Napoli ha tuttavia del tutto omissso di motivare al riguardo, con la conseguente sussistenza del denunciato vizio di mancanza della motivazione.

Si deve altresì osservare che la motivazione era nella specie tanto più necessaria a fronte del fatto che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva ritenuto di concedere all'imputata la sospensione condizionale della pena (con la motivazione che: «[l]o stato di incensuratezza della [REDACTED] consente una prognosi favorevole in merito alla circostanza che l'imputata si asterrà dalla reiterazione di condotte illecite»).

È pacifico che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale nella valutazione degli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., può concedere alcuni benefici di legge e negarne altri, attesa la diversa natura e finalità degli stessi benefici. In particolare, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità della condanna quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena



ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, data la possibilità della revoca del beneficio, un'efficace remora alla commissione di ulteriori violazioni della legge penale (Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2016, M.).

La Corte di cassazione ha tuttavia chiarito che, ove venga concesso uno solo dei due benefici – come nel caso in esame, in cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto la sospensione condizionale della pena –, e non venga invece concesso l'altro, una tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua che evidenzii le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione di un beneficio non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro, ovvero che indichi altri elementi di segno negativo rispetto alla concessione del beneficio non riconosciuto (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, Rv. 281787-01).

2. Il Collegio reputa che il beneficio in questione possa essere direttamente riconosciuto dalla Corte di cassazione, che può pertanto annullare sul punto la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen.

Ciò sulla base del prevalente orientamento della Corte, al quale il Collegio, condividendolo, intende aderire, secondo cui il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione allorché ciò non implichi alcun accertamento di fatto e, in particolare, anche sulla base degli elementi che siano già stati valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv. 281028-01; Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018, M., Rv. 274676-01; Sez. 3, n. 792 del 25/05/2017, C., Rv. 271829-01; Sez. 5, n. 25625 del 25/02/2016, Candido, Rv. 267217-01).

Nel caso di specie, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha già rilevato lo stato di incensuratezza dell'imputata e ha altresì formulato una prognosi favorevole circa la sua futura condotta, riconoscendole la sospensione condizionale della pena. Il giudice del merito si deve ritenere avere con ciò già esplicitato gli elementi che valgono a fondare il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, che va, pertanto, riconosciuto.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, che deve essere riconosciuta.

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, che riconosce.

Così è deciso, 26/06/2026

Il Consigliere estensore
GIUSEPPE NICASTRO

Il Presidente
LUCIA AIELLI

